

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	905
Data del Provvedimento	27-12-2018
Oggetto	APPROVAZIONE ACCORDO SERVIZI METIS

Struttura Proponente	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI ED INTEGRAZIONE
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO

Immediata Esecutività	SI
------------------------------	----

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	
Data del Provvedimento	
Oggetto	APPROVAZIONE ACCORDO SERVIZI METIS
Struttura Proponente	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI ED INTEGRAZIONE
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO
Immediata Esecutività	SI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . *Nomina del Direttore Generale.*

Visto l'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - *“Riordino della disciplina in materia sanitaria s.m.i. “- ove si prevede che “In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta”.*

Preso atto della temporanea assenza del Direttore Generale.

Richiamata la lettera del Direttore Generale prot. aouc_fi. 30834 del 18/12/2018, con la quale il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Chiara Innocenti, è stata incaricata di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Generale.

Visto l'art. 11 comma 8 primo periodo del nuovo Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014, ai sensi del quale *“In caso d'assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un Dirigente medico di struttura complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario stesso”.*

Preso atto della temporanea assenza del Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco.

Richiamato il Provvedimento DG n. 121 del 20/02/2018 con il quale il Dott. Fabrizio Niccolini, Direttore della UOc Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, è stato incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Sanitario;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante le *“Norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs n. 502/1992 recante il *Riordino della Disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge n. 421/1992 e ss.mm.ii.*;
- il D.Lgs n. 229/1999 recante *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”* a norma dell'art. 1 della Legge n. 419/1998 e ss.mm.ii;
- la LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii. recante *“Disciplina del servizio sanitario regionale”*;
- la LRT n. 51/2009 recante *“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”* e relativo Regolamento attuativo;
- Il D.Lgs n.81/2008 e smi *“Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”*
- il D.Lgs n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.*

Dato atto che:

- in data 15/10/1998 è stato costituito il Consorzio Metis quale soggetto strumentale delle Aziende Sanitarie della Toscana, di ESTAV (ora ESTAR) e degli Enti assimilabili (operanti anche presso altre Regioni), a carattere volontario e senza scopo di lucro, e che con Provvedimento del Direttore Generale AOUC n. 438 del 22/05/2000 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi vi ha aderito;
- tale adesione è ad oggi attiva e che pertanto l'AOU Careggi è Ente consorziato Metis;
- il Consorzio è organismo avente le caratteristiche proprie delle società *in house* in relazione al capitale sociale pubblico, al "controllo analogo" ed alla destinazione delle attività a favore degli enti partecipanti;
- lo Statuto del Consorzio (link: <https://www.consorziometis.it/home/presentazione>) fissa il rapporto di strumentalità intercorrente con gli enti consorziati nel perseguimento dei fini istituzionali cui sono preposti, nonché le modalità attraverso le quali, gli enti partecipanti, esercitano il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici;
- ad oggi sono enti consorziati Metis i seguenti:
 - Regione Toscana
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
 - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
 - AUSL Toscana Nord Ovest
 - AUSL Toscana Centro
 - AUSL Toscana Sud Est
 - ESTAR
 - ASUR Marche
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Perugia

Considerato che:

- l'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*", esclude dal suo ambito di applicazione gli affidamenti di lavori\servizi\forniture alle società in regime di controllo pubblico comprese quelle *in house*;
- l'art. 192 del Codice prescrive, al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, in apposito elenco istituito presso l'ANAC;
- l'art. 16 del D.Lgs 19/08/2016 n°175, al comma 1 recita: "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse un controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di Legge e che avvenga*

in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

Preso atto che:

- il Consorzio Metis, così come composto, risulta iscritto nel suddetto elenco ANAC col prot. n° 0011909 del 07/02/2018 in quanto in possesso delle caratteristiche di cui alla normativa in materia di soggetti *"in house"*;
- il Consorzio è stato costituito ed opera per erogare servizi di carattere tecnico amministrativo ai soci, così come indicato all'art. 4 dello Statuto Metis (*"Scopi del Consorzio"*), secondo le modalità dell'*inhouse providing* e che l'Assemblea consortile ha tra i propri compiti anche quello di redigere schemi tipo di contratti di affidamento di servizi, da parte degli enti consorziati, al Consorzio;
- in data 14 settembre 2018 l'Assemblea del Consorzio ha approvato il *"Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento di prestazioni dalle Consorziato al Consorzio, della loro organizzazione, gestione e controllo "* ed ha definito lo schema tipo di contratto di affidamento di servizi (all. 1).

Dato atto che:

- con provvedimento D.G. AOUC n° 725/2015 è stato approvato un accordo quadro triennale, sottoscritto tra l'AOU Careggi ed il Metis, per l'affidamento di servizi riguardanti gli ambiti di competenza previsti dallo Statuto del Consorzio ed in particolare di servizi per l'Area Tecnica, per la gestione del patrimonio, per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e per l'implementazione di progetti per la Direzione Aziendale;
- l'accordo quadro giungerà a conclusione il 31 dicembre 2018 pv e la Direzione Aziendale ha ritenuto di dover addivenire alla conclusione di un nuovo contratto di servizi per il triennio 2019-2021, con parziale ampliamento e/o ridefinizione degli ambiti di interesse, previa presentazione, da parte del Metis, di specifica progettualità contenente i termini di erogazione dei servizi disponibili e la relativa valorizzazione economica;
- il ricorso al Consorzio, quale soggetto strumentale *in house*, assicura, negli ambiti di competenza statutaria, l'efficiente erogazione di servizi attraverso meccanismi operativi ed organizzativi che non sono altrimenti rinvenibili sul mercato in forma aggregata e unitaria e che sono così rappresentabili:
 - una multidisciplinarietà funzionale ad operare in un contesto produttivo complesso ed innovativo quale quello delle aziende sanitarie;
 - una multiprofessionalità tecnico amministrativa con comprovata esperienza organizzativa, progettuale e gestionale dei processi a supporto delle attività clinico assistenziali;
 - una effettiva flessibilità nella gestione delle risorse, una modularità organizzativa ed un orientamento al *problem solving* in grado di far fronte a tematiche anche di valenza strategica;
 - un mandato statutario che, in assenza di scopi di lucro, è rivolto a logiche di miglioramento dei sistemi organizzativi propri dei soci consorziati rappresentati da Aziende sanitarie, da ESTAR, dagli enti assimilabili operanti in altre Regioni nonché da soggetti in qualunque forma costituiti ai quali

- partecipano, in via esclusiva, enti di diritto pubblico operanti nel Servizio Sanitario Nazionale o nelle attività socio sanitarie (art. 5 dello Statuto)
- la possibilità di partecipare a progetti di ricerca in concorso coi soci, con le Università, con altri Enti della Pubblica amministrazione e con Enti ed associazioni no profit operanti nell'ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale (art. 4 dello Statuto) al fine di consentire, fuori da logiche di profitto, lo sviluppo del Servizio Sanitario;
 - la condivisione dei valori fondanti il sistema sanitario pubblico anche in termini di disciplina della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Vista la nota prot. n° 31144 del 20 dicembre 2018 (agli atti d'ufficio) con la quale la Direzione Aziendale ha presentato al Consorzio Metis richiesta di elaborazione di una proposta progettuale per l'affidamento di servizi a supporto dell'AOU Careggi negli ambiti di competenza statutaria.

Vista la risposta, pervenuta a firma dell'Amministratore Unico del Consorzio (prot.° 31281/2018), con la quale il Metis, rendendosi disponibile a stipulare apposito atto contrattuale redatto secondo lo schema approvato dall'assemblea consortile, ha presentato il previsto documento progettuale (all.2), cui si rinvia per i contenuti, alle seguenti condizioni economiche:

Anno	2019	2020	2021
Costo (massimo presunto)	€ 1.443.056,39	€ 1.457.186,94	€ 1.471.458,81

Valutato che la proposta elaborata dal Metis è in grado di soddisfare le esigenze progettuali rappresentate dall'Azienda.

Dato atto che la Direzione Aziendale ha la piena facoltà di attivare o meno la totalità dei servizi proposti o, essendo l'offerta strutturata su moduli tra di loro indipendenti e legati a diverse Aree di intervento e progettuali, solo quota parte di essi, con conseguente contestuale riduzione degli importi da riconoscere al Metis.

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere favorevole del dott. Fabrizio Niccolini, incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

Visto l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014.

Tanto premesso e richiamato

DISPONE

1. Di approvare l'allegato schema di contratto (all. sub 1) e di addivenire alla sua stipula con il Consorzio Metis alle condizioni operative ed economiche indicate nel documento di progetto (all. sub 2).
2. di imputare i costi presunti (massimi) derivanti dal presente contratto, come di seguito quantificati, al conto economico di bilancio n. 54060101 "Costi per convenzione Metis"

Anno	2019	2020	2021
Costo(massimopresunto)	€ 1.443.056,39	€ 1.457.186,94	€ 1.471.458,81

3. di dare atto che il costo d'esercizio derivante dall'esecuzione del presente provvedimento non trova copertura all'interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019 - 2021 e del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 di cui al provvedimento DG n° 888/2018 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, ma risulta inserito nel monitoraggio mensile del Conto Economico per l'anno 2019;
4. di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. 40/05 e smi, immediatamente eseguibile in ragione della necessità di garantire, su alcuni dei servizi attivati precedentemente e riconfermati nella proposta progettuale allegata, la necessaria continuità.
5. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05 e smi.

Dr. ssa Maria Chiara Innocenti

Per parere:

per il Direttore Sanitario: dott. Fabrizio Niccolini

Il Dirigente Proponente: Dr. Enrico Masotti

All. 1)

Contratto di affidamento delle prestazioni al Consorzio METIS

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (che nel corpo del testo sarà definito "Consortziata"), C.F./Partita Iva n 04612750481, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, rappresentata dal dr. Rocco Donato Damone, nato il 29/02/56 a Tolve (PZ) in qualità di Direttore Generale

E

Il Consorzio Metis (che nel corpo del testo sarà definito "Consorzio"), con sede legale in Pisa, via C. Ridolfi n. 6, P.IVA 01474230503, in persona del suo Amministratore Unico, nonché Legale Rappresentante, Dr. Walter Volpi, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto.

Premesso

- che in data 15/10/1998 è stato costituito il Consorzio METIS;
- che in data _____ è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento di prestazioni dalle consortiziate al consorzio, della loro organizzazione, gestione e controllo";
- che risulta regolarmente iscritta nell'elenco istituito presso ANAC ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, e che detta iscrizione costituisce presupposto imprescindibile affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori operino mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- che con provvedimento DG AOUC n. _____ del _____ la Consortziata ha dichiarato la congruità del progetto presentato dal Consorzio, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, l'esito positivo dei controlli prescritti all'art. 2 comma 8 del sopra citato Regolamento e per l'effetto l'approvazione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra qualificate, convengono alla stipula del seguente contratto:

Art 1. Oggetto del contratto

1. Con la stipula del presente contratto la Consortziata affida al Consorzio le seguenti prestazioni (così come specificate nel progetto di cui al comma 2):
 - a. Progettazione ed erogazione di servizi multidisciplinari e multiprofessionali nei seguenti macro-ambiti di attività: Area Tecnica, Sicurezza sui luoghi di lavoro e supporto alle funzioni direzionali.
2. Il Consorzio con la sottoscrizione del presente contratto, accetta e si obbliga ad eseguire le prestazioni negli ambiti sopra individuati nel rispetto di quanto previsto nel progetto predisposto dal Consorzio ed approvato dalla Consortziata con provvedimento indicato in premessa, che viene allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art 2. Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha una durata di 36 mesi salvo quanto previsto all'Art 12 "Risoluzione, Recesso e Cessazione degli Effetti" del "Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento delle attività e dei servizi al Consorzio dalle Consortziate, della loro organizzazione, gestione e controllo", che qui si intende integralmente richiamato.

Art 3. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale massimo, come risultante dal progetto allegato, è così determinato (oltre IVA nei termini di legge se dovuta):

Anno	2019	2020	2021
Costo(massimo presunto)	€ 1.443.056,39	€ 1.457.186,94	€ 1.471.458,81

2. Gli importi unitari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelli indicati nel progetto su cui la Consorziata ha espresso la valutazione di congruità anche rispetto ai CCNL di riferimento.
3. Il corrispettivo contrattuale, da intendersi quale importo massimo, è comprensivo di tutte le spese connesse alla totalità delle prestazioni, proposte ed attivabili, così come riportate nel progetto delle attività del Consorzio.
4. La Consorziata, che ha facoltà di attivare i servizi specificati nel progetto allegato anche solo parzialmente e previa indicazione in tal senso espressa dalla Direzione Amministrativa dell'AOUC, garantisce l'equivalente copertura economica.

Art . 4 - Locali, Attrezzature, Impianti e mensa

1. La Consorziata per consentire la realizzazione delle prestazioni affidate, e laddove riconosciuto come necessario per la realizzazione degli adempimenti contrattuali, mette a disposizione del Consorzio, ad uso gratuito, locali, impianti, arredi ed attrezzature esistenti.
2. La presa in consegna da parte del Consorzio di locali, impianti ed attrezzature deve risultare, prima dell'avvio delle prestazioni affidate, da apposito verbale di consegna - stilato in contraddittorio - nel quale siano riportati:
 - i locali e gli impianti messi a disposizione, previa verifica attraverso appositi sopralluoghi e/o attraverso la consultazione delle planimetrie disponibili presso la Consorziata, nonché la descrizione dello stato d'uso;
 - l'inventario di tutti gli arredi presenti nei locali consegnati;
 - l'inventario delle attrezzature consegnate con la precisazione per ciascuna di esse, degli elementi caratteristici funzionali, di potenzialità produttiva e dello stato d'uso;
3. Quanto preso in consegna dal Consorzio si intende funzionante, in buono stato e rispondente alle normative per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, pertanto il Consorzio resta sollevato da qualsiasi onere successivo inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed eventuali sostituzioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Qualora prima dell'avvio delle prestazioni le apparecchiature da dare in uso gratuito risultassero non rispondenti a norme di legge, la Consorziata dovrà provvedere alla messa a norma a proprie spese.
4. Alla scadenza del contratto, i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Consorziata dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovavano il giorno della consegna o successiva installazione, salvo normale usura. Eventuali danni riscontrati formeranno oggetto di valutazione economica, ed i relativi importi saranno addebitati al Consorzio che è responsabile di un corretto uso di quanto preso in consegna. La riconsegna di locali ed attrezzature dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
5. Nel corso della gestione, la Consorziata deve se necessario ai fini dell'efficienza funzionale e dell'ottemperanza della legislazione vigente, ovvero può se lo ritiene opportuno, integrare o sostituire le apparecchiature o attrezzature esistenti. Analogamente qualora il Consorzio ravvisi che dall'introduzione di nuove attrezzature si possano ottenere benefici qualitativi ed economici sulle prestazioni da erogare, può presentare progetti tecnici innovativi da condividere con la

Consorziata, fermo restando che l'introduzione di qualsiasi nuova apparecchiatura o attrezzatura deve essere assoggettata al parere favorevole della Consorziate. Il Consorzio può inoltre integrare le attrezzature esistenti con altre di sua proprietà sempre previo parere favorevole della Consorziate.

6. Alla Consorziate è permesso effettuare, in qualunque momento lo ritenga opportuno, sopralluoghi ritenuti utili a verificare lo stato di conservazione di locali ed attrezzature messi a disposizione del Consorzio.
7. Relativamente alla manutenzione di locali, impianti, arredi ed attrezzature la Consorziate dovrà assicurare a proprie spese:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali ed impianti messi a disposizione;
 - la manutenzione, ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature ed arredi messi a disposizione;
 - la pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature concessi in uso;
 - la garanzia, attraverso la tempestiva riparazione di guasti o rotture dovuti a qualsiasi causa, della continuità delle attività.
8. Tutti gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dati in uso, imputabili a negligenza, imperizia, uso improprio, da parte del personale dipendente del Consorzio dovranno essere sollecitamente riparati, compresa l'eventuale sostituzione di interi macchinari ed impianti a cura e spese del Consorzio.
9. Sono da considerarsi a carico della Consorziate le utenze elettriche e telefoniche, nonché i costi di gestione connessi al funzionamento degli impianti.
10. Per l'intera durata del presente contratto la Consorziate consentirà l'accesso alla propria "mensa dipendenti" al personale (dipendenti e collaboratori) del Consorzio Metis impegnato nell'erogazione dei servizi di cui al presente contratto o in trasferta presso Careggi. L'elenco del personale Metis che potrà usufruire della mensa di Careggi sarà preventivamente comunicato, ed aggiornato, a cura del Consorzio alla struttura della consorziate competente in materia. La fruizione del servizio mensa da parte del personale Metis, con oneri a carico del Consorzio, sarà garantito alle condizioni operative ed economiche meglio specificate attraverso scambio di corrispondenza tra le parti.

Art 5. Fatturazioni e pagamenti

1. Il Consorzio fattura alla Consorziate in ragione delle prestazioni e delle attività svolte e verificate ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento di prestazioni dalle Consorziate al Consorzio, in base alle modalità e secondo le tempistiche indicate nel progetto.
2. Le fatture, devono essere intestate a ____ – ____ n. del ____ Direzione Generale _____ e devono contenere i seguenti riferimenti _____. Il corrispettivo dovrà essere versato al Consorzio entro ____ giorni dal ricevimento delle fatture, mediante Bonifico Bancario a favore della Cassa di Risparmio di Pisa – Sede Centrale – IBAN _____ intestato al Consorzio Metis.
3. Al fine di riconciliare i pagamenti con le fatture emesse dal Consorzio, la Consorziate si impegna ad indicare il numero della fattura nella causale del bonifico bancario.

Art. 6 Controversie

1. Il Foro Competente a giudicare di tutte le controversie che possano sorgere tra le parti per l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello della sede legale della Consorziate.

Art 7. Spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata *è soggetto/non è soggetto* alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali (*ove dovuta*) è a carico della Consorziata, mentre le spese di bollo sono a carico del Consorzio.
2. Il contratto è registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme contenute nel "Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento delle attività e dei servizi al Consorzio dalle Consorziato, della loro organizzazione, gestione e controllo", ed in particolare.
 - art. 3 "Variazioni alle prestazioni oggetto dell'affidamento in house";
 - art. 4 "Modalità di esecuzione delle prestazioni";
 - art. 6 "Controlli sull'avanzamento di esecuzione delle prestazioni"
 - art. 12 "Risoluzione, recesso e cessazione degli effetti del contratto"
 - art. 14 "Controllo analogo in relazione ai contratti conclusi con le Consorziato"
2. Le parti, nel trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente contratto, si obbligano ad osservare quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs n° 196/2003 così come integrato dal D.Lgs n° 101/2018 di adeguamento al GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per la Consorziata "Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi"
Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone

Per il Consorzio "METIS"
l'Amministratore Unico
Dr. Walter Volpi